



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 09/06/2015

N. 57

OGGETTO: Approvazione aliquote Tasi per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica		X		12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo		X	
6)	Di Capita Luca		X		15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna	X		
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti n. 14 Assenti n. 3				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Ettore Monzu'.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del **Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti, Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamata la L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) di istituzione, dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, così come stabilito all'art.2, comma f) del D.L. n.16 del 06.03.2014;

Atteso che la summenzionata Legge n. 147/2013, con particolare riferimento ai commi 640 e 677, art. 1, prevede specifici vincoli nella determinazione delle aliquote attinenti i due tributi IMU e TASI, disponendo, a riguardo, che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, già fissata al 10,6 per mille;

Dato Atto che l'aliquota base della TASI è prevista nella misura pari al 1 per mille e che, l'aliquota massima applicabile è fissata nella misura del 2,5 per mille (limitatamente ai fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011, l'aliquota applicabile non può eccedere l'aliquota base);

Visto che con D.L. n.16 del 06/03/2014, convertito nella L. n. 68/2014, sono state apportate modifiche alla disciplina del nuovo tributo, tra le quali è stato previsto che, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti dal suindicato comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la medesima tipologia impositiva;

Considerato che la Legge di Stabilità n.190 del 23.12.2014, con il comma 679 interviene sul comma 677 della Legge di Stabilità n.147/2013, prevedendo che le disposizioni inizialmente stabilite per il 2014 siano estese anche al successivo periodo di imposta 2015, confermando così sostanzialmente l'impianto pregresso;

Visto il D.L. n.66 del 24/04/2014, art.4, comma 12 quater, convertito nella Legge n.89 del 23/06/2014;

Considerato che il gettito della TASI per l'anno 2015, stimato in via presunta, ammonterebbe a circa € 1.295.000;

Ritenuto destinare gli introiti della TASI alla copertura parziale dei seguenti costi dei



servizi indivisibili, così come individuati all'art. 2 , parte II del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 in corso di elaborazione:

Servizio	Costo
Viabilità	€. 155.534,87
Pubblica illuminazione	€. 484.902,99
Trasporto pubblico locale	€. 160.272,04
Verde pubblico	€. 140.825,40
Anagrafe, Stato civile, URP	€. 504.505,76
Polizia municipale (escluse spese finanziate con proventi sanzioni C.d.S.)	€. 738.409,47
Totale	€.2.184.450,53

Di dare atto che a fronte di un gettito presunto di Euro 1.295.000 la copertura si assesterebbe al 59 per cento ca.;

Atteso che dal 01/01/2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (ad esclusione delle abitazioni di categoria A/1 – A/8 – A/9) ed a quelle ad esse equiparate per legge o regolamento e che, pertanto, il Comune deve reperire le risorse mancanti anche attraverso l'applicazione della TASI;

Considerato questo particolare momento di forte difficoltà economica sia per le famiglie che per le imprese del nostro territorio;

Ritenuto che, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché dell'equilibrio di bilancio, si ritiene di non applicare la TASI, per l'anno 2015, alle situazioni per le quali continua ad essere previsto il pagamento dell'IMU, al fine di non gravare sulle medesime soggettività passive, che si ritroverebbero ulteriormente penalizzate;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n.22 e 23 del 09/09/2014 rispettivamente inerenti l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) e l' approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 18/03/2015 relativa alla designazione del Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), anno 2015;

Considerato che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, il gettito summenzionato derivante dall'applicazione della TASI si intende raggiunto attraverso la seguente manovra : - aliquota del 2,5 per mille, applicabile alle abitazioni principali di categoria catastale da A/2 ad A/7 (*per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*) e relative pertinenze (*per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate*). Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto già assoggettate all'Imposta Municipale Propria (IMU) ;
- aliquota del 2,5 per mille, per l'immobile adibito ad abitazione principale, intendendosi



così una ed una sola unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dando atto che ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n.47, art.9-bis, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e quelle classificate da A/2 ad A/7 se i possessori non sono già pensionati nei paesi di residenza in quanto già assoggettate all'Imposta Municipale Propria (IMU);

- aliquota dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Tenuto Conto che, pur cambiando il presupposto impositivo rispetto al tributo IMU, la base imponibile della TASI è identica a quella dell'IMU: è costituita infatti dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n.504/1992 nonché dei commi 4 e 5 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, con l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti, in particolare, per quanto attiene all'abitazione principale e relative pertinenze la rendita iscritta a catasto regolarmente addizionata del 5% ha come moltiplicatore 160;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi anche di applicazione di aliquote concernenti un tributo al secondo anno di applicazione;

Atteso che la competenza in termini di approvazione regolamenti e tariffe tributi è demandata come da norme vigenti al Consiglio Comunale;

Dato Atto che è stato firmato il 13 maggio 2015 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Che il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 7 maggio 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997



Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.72 del 25 maggio 2015 inerente la proposta di iscrizione al Consiglio Comunale delle aliquote TASI per l'anno 2015;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 28/05/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 28/05/2015;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig. Ivo Stefanini;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni, Di Capita e Talerico), votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. Giorgi, Lavarello e Maggi), astenuti n. 2 (Cons. Caveri e Vaccarezza),

DELIBERA

1) **Di approvare, con decorrenza 01/01/2015, le seguenti aliquote TASI :**

- Aliquota del 2,5 per mille, applicabile alle abitazioni principali ed a quelle ad essa equiparate, così come definite nel Regolamento per la disciplina della IUC, art.4, parte II, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto già assoggettate all'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Aliquota del 2,5 per mille, per l'immobile adibito ad abitazione principale, intendendosi così una ed una sola unità immobiliare di categoria catastale da A/2 ad A/7 , posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, dando atto che ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n.47, art.9-bis, il tributo è applicato in misura



ridotta di due terzi. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e quelle classificate da A/2 ad A/7 se i possessori non sono già pensionati nei paesi di residenza in quanto già assoggettate all'Imposta Municipale Propria (IMU);

- Aliquota dello 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.

2) Che i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 31 dicembre 2015;

3) Di dare atto che in base a quanto previsto all'art. 2, parte II, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono:

- Viabilità,
- Pubblica Illuminazione
- Trasporto pubblico locale
- Verde pubblico
- Anagrafe, Stato civile, URP
- Polizia Municipale (escluse spese finanziate con proventi sanzioni al C.d.S.);

4) Di dare atto che a fronte dei costi complessivi di detti servizi ammontanti ad euro 2.184.450,53, un gettito presunto pari ad Euro 1.295.000 consentirebbe una copertura del 59 per cento circa;

5) Di inviare l'atto deliberativo al Ministero dell'Economia e Finanze mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel portale del Federalismo Fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio 2014.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni, Di Capita e Talerico), votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Cons. Giorgi, Lavarello e Maggi), astenuti n. 2 (Cons. Caveri e Vaccarezza)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SI/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri**



**Il Segretario Generale
Dott. Ettore Monzù**



=====

Publicata in data 12 GIU. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messò Comunale



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

**Il Segretario Generale
Dott. Ettore Monzù**

